

**TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE**

R.g. 35131/2023 – g.d. Dott. Andrea Manlio Borrelli

Nel procedimento di cui in epigrafe promosso da:

**Editoriale Linkiesta.it s.r.l.
Dott. Christian Rocca**

con gli avv.ti Iuri Maria Prado, Alberto Tornato, Daniel Hazan e Barbara Zamboni

Contro

Gabriele Rubini, alias Chef Rubio

R.G. 35131/2023



TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE PRIMA CIVILE

Scaduto il termine assegnato *ex artt.* 127 co. III e 127-*ter* c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, il giudice designato per la trattazione del procedimento cautelare anteriore alla causa,

provvedendo sull'istanza *ex art.* 700 c.p.c. proposta da Editoriale Linkiesta.it s.r.l. e dal Dott. Christian Rocca nei confronti del Sig. Gabriele Rubini;

letti il ricorso trasmesso telematicamente il 9.10.2023 e la memoria difensiva di parte resistente trasmessa il 17.11.2023;

esaminati atti e documenti,

pronuncia la seguente

ORDINANZA:

I ricorrenti si dolgono del fatto che, il 7 ottobre 2023, stesso giorno in cui è stato pubblicato sul quotidiano *online* Linkiesta, diretto dal Dott. Christian Rocca, articolo intitolato <<Come nel 1973 – L'attacco a sorpresa di Hamas a Israele e l'inizio di una nuova guerra>>, il Sig. Gabriele Rubini, più noto con lo pseudonimo di Chef Rubio, ha diffuso a commento di tale pubblicazione, per il tramite del proprio profilo sulla piattaforma "X" (già *Twitter*), il seguente messaggio: <<Le merde sioniste @Linkiesta parlano di attacco quando è risposta, a sorpresa quando sono 75 anni di genocidio in corso #Nakba, terroristi quando sono partigiani

resistenti. Siete la merda vera, un giorno dovrete rispondere del vostro supporto ai coloni terroristi ebrei>>.

Il resistente, illustrato il proprio impegno umanitario e nel sociale e sostenuto che il proprio commento intendeva “criticare la condotta del Governo israeliano e di coloro che la sostengono, relativamente a suoi atti specifici”, sostiene che le espressioni sopra riportate non abbiano idoneità offensiva della reputazione dei ricorrenti e asserisce di avere “già rimosso il post dal flusso del proprio profilo X (già Twitter)”.

Osserva il giudice che Cass. Pen. 10.5.2017 n. 50187 ha del tutto condivisibilmente affermato che “Sussiste il reato di diffamazione nel caso in cui un *blogger*, nel dare la notizia della morte di un esponente apicale di un sodalizio mafioso, adopera espressioni tese ad umiliare e a ricoprire di disprezzo la persona del defunto, in quanto esula dai limiti del diritto di critica l'accostamento di quest'ultimo a cose o concetti ritenuti ripugnanti, osceni o disgustosi, considerata la centralità che i diritti della persona hanno nell'ordinamento costituzionale. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del tribunale che aveva ritenuto non costituire reato l'accostamento del criminale defunto ad ‘un gran bel pezzo di merda’”.

Se è dunque diffamatorio accostare lo sterco a un boss mafioso pluricondannato (anche per svariati omicidi), non può non essere valutato (almeno) ugualmente diffamatorio evocare il medesimo concetto ripugnante per dipingere l'attività di una testata e dei suoi giornalisti.

Per la considerazione che precede la domanda di condanna al risarcimento dei danni da lesione della reputazione, che i ricorrenti hanno fatto intendere di voler proporre in (eventuale) futuro giudizio ordinario, appare assistita da *fumus boni iuris*: sembra cioè destinata a probabile accoglimento.

Sussiste altresì il requisito del cd. *periculum in mora*.

Invero, come accennato, Gabriele Rubini alias Chef Rubio afferma di avere “già rimosso il post dal flusso del proprio profilo X (già Twitter)”.

Tale asserzione, tuttavia, non contiene alcuna indicazione in ordine al momento in cui sarebbe avvenuta la rimozione, né è supportata da alcun elemento di riscontro.

Al contrario, Editoriale Linkiesta.it s.r.l. e Christian Rocca hanno fornito prova documentale che, anche dopo la notifica al resistente del ricorso introduttivo del presente procedimento (e del decreto di fissazione dei termini *ex* artt. 127 co. III e 127-*ter* c.p.c.), avvenuta il 27.10.2023, il messaggio di cui trattasi era presente in rete (doc. 16, recante data 31.10.2023) e che anche ieri 22.11.2023 era rinvenibile sul profilo “X” (già *Twitter*) @rubio_chef post risalente alla data di notifica del ricorso che riproduce l’immagine fotografica del messaggio di cui si dolgono i ricorrenti (doc. 17).

Essendo dunque tuttora in atto la lesione della reputazione dei ricorrenti, mediante la persistente pubblicazione del messaggio contenente il suddetto accostamento a cosa disgustosa, questo giudice ritiene di dover adottare, *ex* art. 700 c.p.c., le misure cautelari di cui al dispositivo che segue.

Non ricorrono invece i presupposti per l’adozione della misura di coercizione indiretta prevista dall’art. 614-*bis* c.p.c., il cui testo novellato (al comma 2°) la contempla con riguardo al “processo di cognizione” o a quello esecutivo: dunque come statuizione possibile solo in sede di decisione definitiva della controversia o, comunque, a seguito o in esecuzione di essa.

Infine, a norma dell’art. 669 *octies* co. 6 e 7 c.p.c., non deve assegnarsi termine per l’inizio di giudizio di merito e deve provvedersi sulle spese di questo procedimento cautelare.

P.Q.M.

il giudice del Tribunale di Milano – Sezione 1[^] civile,

in composizione monocratica,

visti gli artt. 700, 669 *ter* e 669 *octies* co. 6 e 7, 91 c.p.c.;

ordina

a Gabriele Rubini alias Chef Rubio di rimuovere immediatamente dalla piattaforma “X” (già *Twitter*) il seguente messaggio: <<*Le merde sioniste @Linkiesta parlano di attacco quando è risposta, a sorpresa quando sono 75 anni di genocidio in corso #Nakba, terroristi quando sono partigiani resistenti. Siete la merda vera, un giorno dovrete rispondere del vostro supporto ai coloni terroristi ebrei*>>, nonché gli ulteriori messaggi che ne riproducono il testo;

ordina

a Gabriele Rubini alias Chef Rubio di pubblicare, in posizione fissa sul profilo “X” (già *Twitter*) @rubio_chef, per trenta giorni, il dispositivo del presente provvedimento;

condanna

Gabriele Rubini alias Chef Rubio a rifondere a Editoriale Linkiesta.it s.r.l. e Christian Rocca le spese sostenute per il presente procedimento cautelare, che si liquidano in complessivi € 2.700,00 per onorari, da maggiorarsi di 15% per rimborso forfettario spese generali e 4% CPA.

Manda la Cancelleria a comunicare il presente provvedimento alle parti costituite.

Milano, 23.11.2023.

Il giudice

Andrea Manlio Borrelli